P.P. CH-3003 Berna, SG-DFGP

Ai Governi cantonali

Berna, 28 marzo 2007

Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen); modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e Dublino già recepito (adeguamenti)

Procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in occasione della seduta del 28 marzo 2007, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione in merito a uno sviluppo dell'acquis di Schengen e agli adeguamenti del diritto interno in vista della trasposizione completa dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito.

Il 5 giugno 2005¹ il popolo svizzero ha approvato gli Accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino. Nel marzo 2006 la Svizzera ha in seguito ratificato tali Accordi di associazione. In virtù degli accordi di associazione, la Svizzera è tenuta a riprendere tutte le disposizioni che costituivano la normativa di Schengen e Dublino al 26 ottobre 2004². La Svizzera si è inoltre detta disposta a riprendere di principio tutti gli ulteriori atti legislativi con una rilevanza dal profilo dell'acquis di Schengen e Dublino (sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino) e, se necessario, a trasporli nel diritto svizzero.

Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF **2004** 6343.

Per l'Accordo di associazione a Schengen cfr. FF 2004 5757 - 5765 e 5766 - 5770 e per l'Accordo di Dublino cfr. FF 2004 5779

A decorrere dalla firma degli Accordi di associazione a Schengen e Dublino, sono stati notificati alla Svizzera dieci sviluppi dell'acquis di Schengen nel settore del diritto in materia di stranieri.

Due di questi sviluppi hanno importanti conseguenze per il diritto svizzero. Trattasi del Regolamento relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri³ e del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone⁴ (Codice frontiere Schengen). La presente consultazione verte unicamente sul Codice frontiere Schengen.

L'introduzione di passaporti con dati biometrici è oggetto di una procedura a parte nel diritto in materia di stranieri. Vista l'unità della materia, essa Vi sarà sottoposta per presa di posizione nell'ambito della procedura di consultazione concernente l'adeguamento della legge sui documenti d'identità.

Il Codice frontiere Schengen costituisce uno sviluppo di ampia portata che richiede una trasposizione a livello di legge formale. L'approvazione del Codice frontiere Schengen e la sua trasposizione nella legge federale sugli stranieri (LStr) vanno pertanto sottoposte al Parlamento e soggiacciono al referendum facoltativo (art. 166 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost). Lo scambio di note con cui la Svizzera rinotifica al Consiglio dell'UE la ripresa dello sviluppo dell'acquis di Schengen notificato dall'UE sarà sottoposto al Parlamento per approvazione unitamente al Codice frontiere Schengen.

Oltre agli adeguamenti dovuti allo sviluppo dell'acquis di Schengen, sono necessarie anche ulteriori modifiche della LStr, della LAsi e della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Non si tratta qui di sviluppi, bensì di complementi e ulteriori adeguamenti per la trasposizione dell'acquis di Schengen e Dublino, già ripreso dalla Svizzera nel messaggio relativo agli Accordi bilaterali II⁵. La necessità di questi miglioramenti è emersa unicamente quando i lavori legislativi nel settore del diritto in materia d'asilo e di stranieri erano già conclusi.

Visto il volume cospicuo, Vi preghiamo di voler consultare la documentazione sulla procedura di consultazione all'indirizzo elettronico via Internet

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

0

http://www.bfm.admin.ch/index.php?id=aktuell&L=2

Vi preghiamo di presentare le Vostre osservazioni scritte all'Ufficio federale della migrazione, Ambito di stato maggiore Diritto, signora Sandrine Favre o signor Martin Nyffenegger, *entro il 30 giugno 2007*.

Per agevolare il trattamento e l'analisi dei pareri, siete pregati di inviare le vostre risposte anche ai seguenti indirizzi elettronici:

sandrine.favre@bfm.admin.ch martin.nyffenegger@bfm.admin.ch

FF **2004** 5273

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 19 dicembre 2004, pag. 1

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1

Ringraziandovi anticipatamente della preziosa collaborazione, Vi preghiamo di gradire, ono- revoli Consiglieri di Stato, i nostri migliori saluti.
Tovoli Goneligiion di Glato, mosti mignon caldun
Christoph Blocher
Consigliere federale
Allegato:
Allegato.
- lista dei partecipanti alla consultazione.